



# COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 15 del Reg. Delib.

N. prot. 867

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE DELLA I.U.C. DENOMINATA TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella sede del Comune di Castagnaro, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. TRIVELLATO ANDREA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. RINALDI NICOLA il quale procede all'appello nominale. Risultano

TRIVELLATO ANDREA	P	FORMAGLIO LUCA	P
BETTARELLO MASSIMO	P	GOZZO STEFANO	A
FORMIGARO CHRISTIAN	P	CRESCENZIO STEFANIA	P
SORDO NICOLA	P	CARMIGNOLA PAOLA	P
DONELLA ANDREA	A	NEGRI ELEONORA	A
GAMBARIN TERENCE	P	GERARDO KATTY	P
BONETTO STEFANO	P		

Presenti n. 10, Assenti 3

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

**PARERI** - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

### REGOLARITA' TECNICA

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LONARDI ELENA

### REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LONARDI ELENA

Interviene il consigliere Crescenzo *“propongo il recapito a domicilio del bollettino della TASI”*

Risponde il Responsabile dell'Area Contabile dott. Lonardi: *“Non c'è allineamento perfetto tra toponomastica e anagrafe e dati catastali. Non tutti i Comuni hanno effettuato questo servizio che risulta rischioso visto le incertezze dei dati. Occorre l'incrocio e la verifica dei dati. I cittadini possono chiedere la visura gratuita dei dati catastali presso gli uffici comunali”*.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i commi, da 669 a 692 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificati dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito con Legge n. 68 del 02.05.2014;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.05.2014, con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni della T.A.S.I per l'anno 2014, introducendo le seguenti agevolazioni:

DETRAZIONE PARI ALL'IMPORTO DELL'IMPOSTA DOVUTA sull'abitazione principale e pertinenza, così come definite secondo la normativa IMU vigente, nei seguenti casi:

- Soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi nella misura del 100%, con reddito Isee pari o inferiore a 20.000,00€;
- Soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari comprendenti anziani domiciliati in casa di riposo, istituti di ricovero o sanitari, con reddito Isee pari o inferiore a 20.000,00 €;

- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, con reddito Isee pari o inferiore a 20.000,00€ e a condizione che la stessa non risulti locata e nella quale nessuno abbia fissato la residenza.

PRECISATO che:

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 22.07.2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato modificato opportunamente il Regolamento della I.U.C. con decorrenza 01.01.2015, come da proposta n. 20 del 13.07.2015;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007), che testualmente recita:

" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 , n. 159 e il Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 che ha approvato il nuovo modello della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), a partire dal 1° gennaio 2015 che comporta l'entrata in vigore il nuovo Indicatore della Situazione Economia Equivalente (I.S.E.E.);

RITENUTO opportuno adeguare, alla luce dei nuovi criteri applicativi ai fini dell'ISEE, gli importi della soglia massima in termini di Isee, prevista per il 2014 per il riconoscimento delle agevolazioni in termini di TASI e di IMU, innalzando il limite da 20.000,00 euro a 25.000,00 euro, in modo da dare costante applicazione alle agevolazioni tributarie previste per le fasce sociali ritenute più deboli, in termini di detrazione totale, pari all'imposta dovuta, nei seguenti casi:

- Nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi nella misura del 100%, con reddito Isee pari o inferiore a 25.000,00 €;
- Nuclei familiari comprendenti anziani domiciliati in casa di riposo, istituti di ricovero o sanitari, con reddito Isee pari o inferiore a 25.000,00 €;
- Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, con reddito Isee pari o inferiore a 25.000,00 € e a condizione che la stessa non risulti locata e nella quale nessuno abbia fissato la residenza;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, relativo al differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n.115 del 20.05.2015, che ha ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b) del Dlgs 267/2000, così come modificato dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione ha il compito di esprimere un parere in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: 10

ASSENTI GIUSTIFICATI: Donella – Gozzo - Negri

FAVOREVOLI 7

CONTRARI 0

ASTENUTI 3 (Crescenzo – Carmignola – Gerardo)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare le aliquote TASI come segue, con decorrenza 01.01.2015:

Categoria	Aliquota per mille	Detrazioni
Abitazione principale e relativa pertinenza (una per ciascuna categoria c/2, c/6 e c/7) con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9	2	1) DETRAZIONE PARI ALL'IMPOSTA DOVUTA PER I SOGGETTI PASSIVI APPARTENENTI A: -Nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi nella misura del 100%, con reddito Isee pari o inferiore a 25.000,00 €; - Nuclei familiari comprendenti anziani domiciliati in casa di riposo, istituti di ricovero o sanitari, con reddito Isee pari o inferiore a 25.000,00 €; 2) DETRAZIONE PARI ALL'IMPOSTA nel caso di abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, con reddito Isee pari o inferiore a 25.000,00 € e a condizione che la stessa non risulti locata e nella quale nessuno abbia fissato la residenza.
Aree fabbricabili	0,1	//
Altri fabbricati	0,1	//
Immobili locati (limitatamente alle tipologie sottoposti ad aliquota IMU del 9,7)	0,9	//
Seconde case sfitte e ulteriori seconde case	0	//
Fabbricati gruppo D	0,4	//
Immobili rurali	1	//

4) - Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte con i relativi costi per l'anno 2015:

Servizi indivisibili	QUOTA PARTE DEL COSTO COMPLESSIVO DA COPRIRE CON TASI
- Spese per energia elettrica e pubblica illuminazione;	166.500,00 euro
- Manutenzione ordinaria delle strade comunali	6.500,00 euro
- Sfalcio e decespugliamento strade comunali	27.000,00 euro
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>200.000,00 euro</b>

5)- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC;

6) – Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte del 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

7) - Di disporre che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI siano inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il 21 ottobre 2015, precisando che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 2014;

Con voti espressi nelle forme di legge:

PRESENTI: 10

ASSENTI GIUSTIFICATI: Donella – Gözzo - Negri

FAVOREVOLI 7

CONTRARI 0

ASTENUTI 3 (Crescenzo – Carmignola – Gerardo)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
TRIVELLATO ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. RINALDI NICOLA

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 14/08/2015 all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Eleanora Menese



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. RINALDI NICOLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione

è stata affissa a questo albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza reclami.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. RINALDI NICOLA